

*COMUNE DI SCONTRONE*

*PROVINCIA DI L'AQUILA*

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
BENEFICI, VANTAGGI  
ECONOMICI E PATROCINI**

---

## Indice generale

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Esclusioni e limitazioni.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI.....	5
Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari.....	5
Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico.....	5
Art. 7 – Rendicontazione dei sostegni economici.....	6
Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico.....	6
Art. 9 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico.....	6
CAPO III - CONCESSIONI DI PATROCINI.....	7
Art. 10 – Soggetto competente alla concessione di patrocini.....	7
Art. 11 – Soggetti beneficiari dei patrocini.....	7
Art. 12 – Criteri per la concessione di patrocini.....	7
Art. 13 – Concessione di patrocini in casi eccezionali.....	8
Art. 14 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.....	8
Art. 15 – Procedura per la concessione di patrocini.....	8
Art. 16 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.....	9
Art. 17 – Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico.....	9
Art. 18 – concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro.....	9
Art. 19 – Rendicontazione dei patrocini concessi.....	9
CAPO IV - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.....	10
Art. 20 Requisiti di accesso .....	10
Art. 21 Istruttoria.....	10
Art. 22 Controlli sulle dichiarazioni e Revoca del contributo .....	11
Art. 23 Contributi per particolari tipologie di aiuto.....	11
CAPOV - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	12
Art. 24 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione.....	12
Art. 25 - Albo dei beneficiari .....	12
Art. 26- Disposizioni finali.....	12

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 159/2013 “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

### **Art. 2 – Esclusioni e limitazioni**

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “forme di sostegno economico” o “sostegni economici”, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione contenute nel vigente Statuto Comunale.
- b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.

- c) per “vantaggi economici” i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi;
- d) per “patrocinio” il sostegno dell’amministrazione con associazione di immagine ad un’iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l’ente.

## **CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

### **Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari**

#### *1. L’Amministrazione individua annualmente*

le attività, iniziative e progetti nelle quali possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.

2. L’Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.

### **Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico**

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall’Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall’Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un’equa distribuzione delle risorse disponibili.

### **Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico**

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio previo indirizzo della Giunta Comunale cui compete la determinazione del relativo valore in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell’entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività svolte nel corso dell’anno:

- natura dell’attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell’Amministrazione Comunale.

3. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore 30% del contributo assegnato.

4. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

### ***Art. 7 – Rendicontazione dei sostegni economici***

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di 2 anni.

### ***Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico***

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, nel rispetto del vigente Regolamento "Uso locali Comunali".

2. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio.

3. La relazione del responsabile del servizio deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.

### ***Art. 9 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico***

1. L'Amministrazione verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

### **CAPO III - CONCESSIONI DI PATROCINI**

#### **Art. 10 – Soggetto competente alla concessione di patrocini**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

#### **Art. 11 – Soggetti beneficiari dei patrocini**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) altri organismi no profit;
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

#### **Art. 12 – Criteri per la concessione di patrocini**

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.

3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.

4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

### ***Art. 13 – Concessione di patrocini in casi eccezionali***

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 12 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

### ***Art. 14 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni***

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

### ***Art. 15 – Procedura per la concessione di patrocini***

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 7 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

### ***Art. 16 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio***

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

### ***Art. 17 – Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico***

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

### ***Art. 18 – concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro***

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

### ***Art. 19 – Rendicontazione dei patrocini concessi***

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa il beneficiario deve presentare:

a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.



## **CAPO IV - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

### ***Art. 20 Requisiti di accesso***

1. Le finalità sottese la concessione del contributo esulano dal mero assistenzialismo. Questa Amministrazione di concerto con il servizio sociale territorialmente competente, intende sostenere le situazioni di disagio socio-economico e multidimensionale nell'ottica dell'emancipazione dal bisogno con politiche sociali, mirate ed integrate nel territorio, pianificate dall'Ente di Ambito sociale nella stesura dei piani di zona triennali.

2. Il contributo economico straordinario è concesso ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali prestazioni di natura economica sono destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, e non sono cumulabili con quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

3. Possono richiedere il contributo economico cittadini :

1) italiani o comunitari residenti in questo Comune da almeno 6 mesi, o la persona immigrata in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2) possessori di indicatori di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 7500.00;

3) in particolari situazioni di bisogno accertate dal servizio sociale territorialmente competente di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

### ***Art. 21 Istruttoria***

1. La domanda va presentata sui moduli in dotazione al Comune, corredata da Attestazione e dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE in corso di validità. L'ufficio di segretariato sociale si riserva di effettuare colloqui di approfondimento al fine di redigere la relazione sociale di accertamento dei requisiti per la concessione del contributo di che trattasi, completa di eventuali allegati giustificativi della richiesta dell'utente.

2. La domanda completa di relazione sociale, sarà esaminata dalla Giunta Comunale, che valutate le risorse di bilancio, con propria deliberazione, valuterà se concedere il contributo, stabilendo la capienza del fondo a disposizione o i servizi /prestazioni da agevolare o concedere, nel caso pervengano più istanze la giunta municipale, nelle sue facoltà di indirizzo, stabilirà i criteri di accesso al fondo disponibile,

Il Responsabile di servizio con propria determinazione quantificherà l'ammontare del contributo sia esso in somme di denaro e/o per titolo acquisto servizio e/o per riduzione parziale e/o totale alle tariffe di compartecipazione ai servizi comunali di scuola bus e mensa scolastica.

3. Le prestazioni sociali agevolate di competenza comunale non devono sovrapporsi con gli interventi previsti dal Piano di zona, per la concessione della riduzione totale delle tariffe dello scuola bus e della mensa scolastica, saranno favorite le situazioni di disagio economico conclamato, ed in caso pervengano più istanze, la giunta municipale stabilirà i

criteri di ripartizione delle agevolazioni, favorendo i nuclei familiari in possesso di indicatore ISEE più basso.

4. Per quanto non previsto dal vigente articolo, si rimanda al DCPM 159/2013 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”* ed alla legge quadro 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* in particolare gli articoli 6 e 22 ed alla normativa regionale vigente.

### ***Art. 22 Controlli sulle dichiarazioni e Revoca del contributo***

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli più approfonditi sia in fase di istruttoria che postumi alla concessione del contributo, anche sulla situazione familiare e sugli obbligati all'assistenza di cui all'articolo 433 del codice civile.
2. In caso di dichiarazioni mendaci il caso sarà segnalato dal Responsabile area amministrativa alle Autorità Competenti e si richiederà all'interessato la restituzione delle somme erogate.

### ***Art. 23 Contributi per particolari tipologie di aiuto***

1. L'amministrazione comunale, annualmente, si riserva di programmare l'utilizzo dei fondi a disposizione per attività di particolare rilevanza sociale, come ad esempio diritto allo studio o i soggiorni termali. In tal caso la Giunta Municipale con propria deliberazione disporrà tali interventi indicando i criteri di accesso alle prestazioni.
2. Il Responsabile dell'area amministrativa, con propria determinazione emanerà l'avviso pubblico relativo ed approverà la relativa graduatoria degli istanti ammissibili a contributo.
3. In ossequio alla legge regionale del 14 ottobre 2014 n.37 recante *“istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi in materia di agricoltura”* dato atto che la Giunta Regionale con delibera n. 679/c del 28.10.2014, avente per oggetto *“approvazione linee guida per il concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell'utente e/o Comune di residenza per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale”*, dal 01.10.2014 verranno accettate le istanze di concessione di tali contributi presentate dall'interessato o da suo delegato corredate di ISEE. Le istanze dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 328/00 di cui all'articolo 6 comma 4, ovvero il comune deve essere preventivamente informato dell'inizio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali, o diversamente come stabilito dalla DGR 679/14 di cui al punto 8 dell'allegato. L'istruttoria di concessione del contributo sarà curata dal Responsabile area amministrativa e dal servizio sociale territoriale al quale sarà demandata la partecipazione alle Unità di Valutazione Multidimensionale, presiedute dal direttore del distretto sanitario o da un suo delegato, in sede di autorizzazione alle prestazioni di ricovero ai sensi dei decreti del Commissario ad acta n. 91,92,103,104,105 dell'anno 2014.

## **CAPOV - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

### ***Art. 24 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione***

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### ***Art. 25 - Albo dei beneficiari***

1. L'albo dei beneficiari previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

2. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale a cura del responsabile del servizio

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

### ***Art. 26- Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione

